

COPIA

Deliberazione N. 37
in data 29-06-04
Prot.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria

di Prima convocazione

seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE.

L'anno duemilaquattro addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano: <table><tr><td>P FATTORE SILVIA</td><td>P FRASCATI MARCO</td></tr><tr><td>A MARTIGNON MARINO</td><td>P CHECCHIN SANDRO</td></tr><tr><td>P CACCIN LUCIO</td><td>P TESTA PIER LUIGI</td></tr><tr><td>P MINTO TULLIO</td><td>P PISTOLATO IVANA</td></tr><tr><td>P BESSEGA GIANNI</td><td>P BASSI MAURIZIO</td></tr><tr><td>P CARRARO GIULIANO</td><td>P ZARAMELLA RENZO</td></tr><tr><td>A GARDIN GIAMPAOLO</td><td>P GAIANI NICO</td></tr><tr><td>A FASOLATO GIUSEPPE</td><td>P GASPARINI MARINO</td></tr><tr><td>P MARFIA RINA</td><td></td></tr></table> Partecipa alla seduta FOTI DR. PAOLO Segretario. Il Sig. FATTORE SILVIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e designa a scrutatori i Consiglieri: FRASCATI MARCO TESTA PIER LUIGI PISTOLATO IVANA	P FATTORE SILVIA	P FRASCATI MARCO	A MARTIGNON MARINO	P CHECCHIN SANDRO	P CACCIN LUCIO	P TESTA PIER LUIGI	P MINTO TULLIO	P PISTOLATO IVANA	P BESSEGA GIANNI	P BASSI MAURIZIO	P CARRARO GIULIANO	P ZARAMELLA RENZO	A GARDIN GIAMPAOLO	P GAIANI NICO	A FASOLATO GIUSEPPE	P GASPARINI MARINO	P MARFIA RINA		Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to FATTORE SILVIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FOTI DR. PAOLO
P FATTORE SILVIA	P FRASCATI MARCO																		
A MARTIGNON MARINO	P CHECCHIN SANDRO																		
P CACCIN LUCIO	P TESTA PIER LUIGI																		
P MINTO TULLIO	P PISTOLATO IVANA																		
P BESSEGA GIANNI	P BASSI MAURIZIO																		
P CARRARO GIULIANO	P ZARAMELLA RENZO																		
A GARDIN GIAMPAOLO	P GAIANI NICO																		
A FASOLATO GIUSEPPE	P GASPARINI MARINO																		
P MARFIA RINA																			
Da trasmettere alla Prefettura																			
Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all'albo pretorio dal ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì IL MESSO COMUNALE F.to Martignon Paolo	n. Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FOTI DR. PAOLO																		

**OGGETTO : DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA PER LE
OPERE ABUSIVE REALIZZATE NELLE AREE SOTTOPOSTE A
VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE.**

Relaziona il presente argomento il Consigliere Bessega Avv. Gianni.

**Entrano i Consiglieri Martignon Geom. Marino e Fasolato Sig. Giuseppe.
Risultano presenti in aula n. 16 Consiglieri.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la normativa sulla tutela paesaggistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati (art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004);
- con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 63/1994, recante "Norme per la subdelega delle funzioni amministrative concernenti la materia dei beni ambientali", sono state subdelegate al Comune le funzioni amministrative afferenti sia l'ambito autorizzatorio connesso al rilascio delle autorizzazioni ai fini ambientali ex art. 7 Legge n.1497/1939, sia l'ambito sanzionatorio in caso di opere eseguite in assenza o in difformità alle predette autorizzazioni;
- Che l'art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così recita: “ *In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima*”;

VISTO il D.M. 26.09.1997 concernente la “*Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo*”;

DATO ATTO che l'art. 2 del suddetto D.M. 26.09.1997 prevede che l'indennità risarcitoria sia determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonchè mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia;

RILEVATO che al punto 2 dell'art. 3 del medesimo D.M. 26.09.1997 viene demandata all'amministrazione la discrezionalità di determinare l'eventuale incremento dell'aliquota, da applicare nella determinazione del profitto, in relazione alle tipologie di abuso;

RITENUTO di non avvalersi della possibilità di incrementare la suddetta aliquota in relazione alle tipologie di abuso, dato il già di per sé difficile impatto che l'applicazione di questa tipologia di sanzione avrà sulla cittadinanza;

VISTO che il citato D.M. 26.09.1997 fissa il valore minimo del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive, in relazione alle tipologie di abuso così come definite dalle tabelle
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 29-06-2004 Pag. 2 COMUNE VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

allegate alla L. 47/1985, ovvero:

- TIPOLOGIA 1,2,3: sanzione pari al 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare;
- TIPOLOGIA 4 € 516,46 (ex £. 1.000.000=)
- TIPOLOGIA 5 e 6 € 387,34 (ex £. 750.000=)
- TIPOLOGIA 7 € 258,23 (ex £. 500.000=)

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3931, del 30.06.2003, Sez. IV, che ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio secondo cui la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939, in caso di violazione degli obblighi in materia di tutela del paesaggio, è applicabile anche nel caso di rilascio del condono edilizio, ma solo con riguardo ai casi realizzatisi successivamente alla entrata in vigore della L. 23.12.1996 n. 662, in quanto solo con l'art. 2 della medesima è stato puntualmente chiarito che la inapplicabilità delle sanzioni amministrative, a seguito di condono edilizio, disposta dall'art. 38 della L. n. 47 del 1995, non si estende alle sanzioni in materia paesistica di cui all'art. 15 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939;

RITENUTO di applicare la disciplina dettata dal Decreto Ministeriale 26.9.1997 anche in tutti gli altri casi di violazioni edilizie effettuate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale, in quanto, anche se il predetto Decreto è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non v'è dubbio che lo stesso costituisca l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di cui all'ex articolo 15 della Legge 1497/39;

PRESO ATTO che l'art. 8 della Legge Regionale n. 63 del 1994 stabilisce che, salvo diversa motivata valutazione dell'autorità competente, il danno è pari a due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi;

RITENUTO di considerare il valore d'estimo, per gli annessi rurali la cui rendita catastale risulta nulla, nel seguente modo:

- C/6 pari a €. 1,75/mq. (pari a £ 3.400/mq.) per stalle, magazzini, depositi, ecc;
- C/7 pari a €. 0,88/mq. (pari a £. 1.700/mq.) per tettoie e simili;

I parametri (siano essi vani o superfici) sono quelli determinati dalle vigenti disposizioni di Legge per l'accatastamento.

RITENUTO altresì opportuno – negli altri casi in cui il valore d'estimo non sia ancora determinato ai sensi dell'art. 2 della Legge 24.03.1993 n. 75 del Decreto Legislativo 28.12.1993 n. 58 e della Legge 23.12.1996 n. 662, al fine di evitare il ricorso ad indennità risarcitorie provvisorie ed allungare la conclusione del procedimento – ricorrere alla valutazione del profitto (come definito dall'art. 2 del D.M. 26.09.1997) attraverso apposita perizia di stima;

CONSIDERATO, inoltre, di prevedere la possibilità di rateizzare gli importi per sanzioni superiori a € 516,46, alle medesime condizioni e modalità previste per il pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 81, della legge 61/85;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 26.09.1997, le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria sono utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio;

PRECISATO, pertanto, che dette somme, per la loro univoca destinazione devono essere introitate nel capitolo del Bilancio "Sanzioni ambientali, indennità risarcitoria ex art. 15 Legge n. 1497/1939" n. 3011;

RESI i pareri di cui all'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 627/2000;

Si procede alla votazione come segue :

- consiglieri presenti n. 16
- consiglieri votanti n. 16
- voti favorevoli n. 16

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la procedura per la determinazione e la riscossione dell'indennità risarcitoria relativa a opere edilizie abusive realizzate in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale, in osservanza alle disposizioni dell'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, così come descritta nella scheda che individua il procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria (Allegato A);
- 2) **DI ADOTTARE** i seguenti valori minimi differenziati, in relazione alle tipologie di abuso così come definite dalle tabelle allegate alla L. 47/1985, da applicarsi in tutti i casi di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, sia qualora il danno o il profitto non vengano rilevati, sia qualora gli importi ottenuti dalle perizie e dalle stime risultino inferiori ai distinti valori della predetta tabella, come anche nei casi di abusi che comportino aumento di superficie utile fino a mq. 40 o di volume fino a mc.70:
 - TIPOLOGIA 1,2,3: sanzione pari al 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare;
 - TIPOLOGIA 4 € 516,46 (ex £. 1.000.000=)
 - TIPOLOGIA 5 e 6 € 387,34 (ex £. 750.000=)
 - TIPOLOGIA 7 € 258,23 (ex £. 500.000=)
- 3) **DI APPLICARE** la procedura per la determinazione e la riscossione dell'indennità risarcitoria, relativa a opere edilizie abusive realizzate in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale, ai casi realizzatisi successivamente alla entrata in vigore della L. 23.12.1996 n. 662;
- 4) **DI STABILIRE** che il pagamento dell'importo dovuto debba essere corrisposto entro il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza con la quale viene irrogata la sanzione, e in caso di inottemperanza sia dato avvio alle procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639;
- 5) **DI STABILIRE** il valore d'estimo, per gli annessi rurali la cui rendita catastale risulta nulla, nel seguente modo:
 - C/6 pari a €. 1,75/mq. (pari a £ 3.400/mq.) per stalle, magazzini, depositi, ecc;
 - C/7 pari a €. 0,88/mq. (pari a £. 1.700/mq.) per tettoie e simili.

I parametri (siano essi vani o superfici) sono quelli determinati dalle vigenti disposizioni di Legge per l'accatastamento.
- 6) **DI STABILIRE**, altresì, che l'indennità risarcitoria di cui al presente atto, per importi superiori a € 516,46, è rateizzabile alle medesime condizioni e modalità previste per il pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 81, della legge 61/85;
- 7) **DI STABILIRE** che le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria vengano introitate nel capitolo del Bilancio "Sanzioni ambientali, indennità risarcitoria ex art. 15 Legge n. 1497/1939" n. 3011, al fine di mantenere la loro univoca destinazione finalizzata alla salvaguardia ed al recupero ambientale del territorio.

Procedimento per la determinazione dell'indennità risarcitoria.

Fasi procedurali:

1. Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi della Legge 241/1990
2. Istruttoria, volta a rilevare l'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi, quindi la presenza o meno di danno ambientale e del profitto eventualmente conseguito mediante la trasgressione
3. Acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata da 2 esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente
4. Determinazione del danno e del profitto, con eventuale redazione della perizia di stima o individuazione dei valori minimi forfettari da applicarsi, secondo apposito tabellare
5. Autorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004
6. Stesura ordinanza/determina di pagamento
7. Firma del Responsabile preposto
8. Invio ai messi per la notifica all'interessato
9. Riscontro del pagamento o avvio del procedimento ingiuntivo

Il termine per il pagamento è di 60 giorni dal ricevimento dell'ordinanza. Se vi è inadempienza, viene avviato il procedimento di riscossione coattiva ai sensi del R.D. n. 639 del 14/4/1910.

Indicazioni sulle fasi procedurali di Comunicazione di avvio del procedimento, Istruttoria, Acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, Determinazione del danno e del profitto, Autorizzazione ambientale:

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La trasmissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, secondo le modalità dettate dall'art. 8 della citata Legge 7 agosto 1990 n. 241, deve essere effettuata nei confronti dei soggetti ai quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e di quelli che per legge debbono intervenirvi. È previsto altresì l'invio della predetta comunicazione anche a quei soggetti ("individuati o facilmente individuabili") che potrebbero ricevere un pregiudizio dal provvedimento.

La comunicazione di avvio del procedimento deve essere effettuata fin dall'inizio dello stesso, non appena venga individuata la procedura e gli interessati alla stessa. Unica eccezione rimane la situazione d'emergenza, ossia quando per celerità del procedimento, non ci sia il tempo e l'opportunità di emettere la comunicazione.

Le indicazioni che vanno evidenziate in particolare nella comunicazione sono:

- l'amministrazione competente, il servizio preposto alla gestione procedurale, il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale può essere presa visione degli atti;
- l'oggetto del procedimento promosso, cioè la descrizione dell'intervento abusivo e la citazione della procedura sanzionatoria adottata ai sensi della vigente normativa in materia.

ISTRUTTORIA

Si premette che l'istruttoria consiste in una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento, la valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

L'attività istruttoria prevede altresì l'acquisizione dei pareri eventualmente necessari alla completa analisi del caso. L'istruttoria dovrà comunque recare la descrizione delle caratteristiche costruttive e dello stato di

conservazione dell'opera abusiva, con esauriente documentazione fotografica, estesa anche all'ambiente circostante.

La finalità dei provvedimenti repressivi è la protezione dei beni ambientali assoggettati al regime vincolistico. Tale tutela impone, in via prioritaria, la rimozione delle opere che hanno prodotto , l'alterazione dell'ambiente tutelato.

Per l'assunzione del provvedimento di demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, occorre quindi accertare la sussistenza di un danno all'ambiente e la sua rilevanza.

Il criterio metodologico suggerito dalla dottrina per il riscontro del danno e la sua successiva quantificazione implica una preliminare analisi del bene precedente all'intervento abusivo, anche attraverso il reperimento di dati e documenti idonei ad individuare i suoi valori preesistenti.

Tale prima analisi va condotta in relazione alla natura della violazione, che può consistere ad esempio nella demolizione di un bene esistente o nella sua manomissione (i casi di trasformazione, di parziale demolizione o di ampliamento), ovvero nella costruzione di nuove opere che alterano lo stato dei luoghi.

In una fase successiva, individuato il valore del bene nel contesto in cui è inserito, occorre procedere alla determinazione e valutazione del danno. Tale operazione va effettuata, nel caso in cui la Commissione Edilizia Integrata ritenga le opere abusive tollerate dall'ambiente (vedi punto successivo "ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA"), comparando tra loro parametri oggettivi con riferimento alla mutazione avvenuta in seguito alla violazione (prima e dopo).

Qualora la demolizione venga reputata non possibile, ovvero allorquando la rimozione porterebbe a danneggiare il bene considerato, vi è la previsione del ricorso alla minore sanzione del pagamento dell'indennità *"equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione"*.

L'istruttore, nel descrivere puntualmente la presenza dei vincoli ambientali e/o architettonici, dovrà anche indicare gli eventuali contrasti con la normativa urbanistico-edilizia.

ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

Nei casi di rilevazione di opere abusive in area vincolata, la competente commissione dovrà esprimere il proprio parere, obbligatorio e vincolante, nel modo seguente:

- a) considerare le opere incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto hanno determinato una alterazione ambientale così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse;
- b) ritenere le opere tollerate dall'ambiente, in quanto pur realizzando le medesime un danno ambientale (e sul punto dovrà essere fornita adeguata motivazione) questo non è valutato di tale rilevanza da richiedere la demolizione; in tal caso verrà rilasciato parere favorevole,

disponendo l'applicazione a carico dell'autore dell'abuso della indennità risarcitoria, di cui all'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, nella misura del maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito;

- c) valutare le opere compatibili con la tutela del vincolo e rilasciare parere favorevole in quanto non hanno determinato alcun danno ambientale.

Nel caso di cui al punto a) si dovrà procedere all'adozione dell'ordinanza per la demolizione delle opere abusive e la **rimessa in pristino** dello stato preesistente.

Affinché i provvedimenti di demolizione non siano dichiarati illegittimi per difetto di motivazione, essi dovranno contenere un esplicito riferimento al contrasto insanabile tra l'opera e le caratteristiche della zona. Dovrà cioè emergere quali sono stati i criteri che hanno presieduto alla scelta della demolizione al fine di chiarire che la riduzione in pristino rappresenta l'unica soluzione per salvaguardare i valori paesaggistici tutelati con il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004.

Nel caso di cui al punto b) si dovrà procedere alla determinazione del **danno ambientale**.

Va comunque quantificato anche il profitto in quanto la sanzione pecuniaria deve essere determinata con riguardo al maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito.

Nel caso di cui al punto c) la sanzione di cui all'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 sarà determinata dalla sola valutazione del **profitto** conseguito.

In tutti i casi la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore ai minimi prestabiliti.

DETERMINAZIONE DEL DANNO E DEL PROFITTO

Si premette che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 (cioè il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione) trova applicazione nei confronti delle opere abusive realizzate nelle aree sottoposte alle disposizioni del predetto Decreto, siano le stesse:

- oggetto di condono edilizio;
- oggetto di sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37, comma 4, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.ii. (sempre indipendentemente che il relativo titolo in sanatoria sia già stato rilasciato o meno);
- in tutti i casi di accertamenti di violazioni urbanistico-edilizie realizzate in ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale.

Per quel che concerne la determinazione del danno occorre attenersi a quanto disposto dall' art. 8 della Legge Regionale n. 63 del 1994, con il quale viene stabilito che, salvo diversa e motivata valutazione dell'autorità competente, l'ammontare del danno è pari a due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi.

La determinazione del profitto conseguito mediante la commessa trasgressione può, invece, ricavarsi con le seguenti modalità:

- qualora la rendita catastale sia conosciuta, in base ai criteri, termini e modalità di cui all'art. 3

commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26.9.1997, individuando convenzionalmente il valore d'estimo su cui calcolare l'indennità in proporzione alla superficie dell'opera oggetto di abuso secondo il seguente rapporto:

$$VE.c = VE.ui \times (Su.a/Su.t)$$

VE.c = valore d'estimo su cui calcolare l'indennità

VE.ui = valore d'estimo dell'unità immobiliare determinato ai sensi dell'art. 2 del 1a L. 75/1993 e ss.mm.ii.

Su.a = superficie utile dell'opera abusiva

Su.t = superficie utile totale dell'unità immobiliare dopo l'abuso

n.b. : qualora l'opera abusiva consista nell'incremento di volume a parità di superficie, l'ampliamento volumetrico sarà convertito in superficie secondo il riferimento previsto dalla nota n. 1 della tabella allegata alla legge 47/85 e proporzionato alla consistenza dell'edificio assentito come segue:

$$S : Sc = Ve : Va \quad \text{e quindi} \quad S = (Sc \times Ve) / Va$$

Dove S è la superficie da determinare

Sc è la superficie complessiva assentita

Ve è il volume eccedente rispetto a quello assentito

Va è il volume assentito

- qualora si tratti di annessi rurali la cui rendita catastale risulta nulla, la stessa rendita andrà calcolata nel seguente modo:

- C/6 pari a €. 1,75/mq. (pari a £ 3.400/mq.) per stalle, magazzini, depositi, ecc;
- C/7 pari a €. 0,88/mq. (pari a £ 1.700/mq.) per tettoie e simili.

I parametri (siano essi vani o superfici) sono quelli determinati dalle vigenti disposizioni di Legge per l'accatastamento;

-

- negli altri casi in cui la rendita catastale definitiva non sia stata attribuita all'unità immobiliare, o la stessa non sia conosciuta, appare opportuno che il profitto venga determinato mediante apposita perizia di stima.

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE

Per l'adozione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 (e in particolare per i casi di applicazione della 1a sanzione pecuniaria che consentono il mantenimento dell'intervento abusivo) la Commissione Edilizia Integrata deve esprimersi anche al fine dell'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica, per la trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, quale organo periferico per territorio.

Per l'esercizio del potere di vigilanza del Ministero sull'applicazione delle citate sanzioni (per il tramite della stessa Soprintendenza), in analogia con la disciplina introdotta dalla legge per il

regime delle autorizzazioni, appare conveniente infatti che il Comune comunichi alla Soprintendenza la proposta del provvedimento sanzionatorio che intende adottare, allegando la relativa documentazione.

Nei termini già previsti (i 60 giorni successivi al ricevimento della documentazione), il Ministero (anche per tramite della Soprintendenza) potrà esprimersi in merito, mentre, decorso il termine nel silenzio, il Comune potrà procedere autonomamente all'adozione del provvedimento, secondo le indicazioni ricevute dalla competente commissione.

VISTA la suesesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n..267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BONATO MARIA PAOLA

VISTA la suesesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile favorevole in merito alla stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n..267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
BISON MANUELA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì,

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2001 n. 267.

Villanova di CSP,

IL SEGRETARIO GENERALE